

"AMICI DELLA CONSOLATA ONLUS"

Articolo 1 – Identità, denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata "AMICI DELLA CONSOLATA ODV" ai sensi degli art. 36 e 37 del CC e seguenti. Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi.

In attesa dell'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) previsto dal Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117 del 3 Luglio 2017) e fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore medesimo, l'Associazione è soggetta a quanto previsto al d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, e rimane iscritta all'anagrafe regionale delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le disposizioni del presente statuto incompatibili con quanto previsto dal predetto d.lgs. n. 460 del 1997 sono inefficaci fino al termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore.

Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, in particolare, l'Associazione:

a) svolge attività in via principale per esclusivi fini di solidarietà, nei settori di cui all'art. 10, c.1, del d.lgs. n. 460 del 1997. Può svolgere attività direttamente connesse ai settori di attività;

b) continua ad utilizzare la denominazione di ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CONSOLATA ONLUS in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. A decorrere dal termine di cui all'art. 104, c.2 del Codice del Terzo settore, l'Associazione assume la denominazione di cui al comma 1 del presente articolo;

c) osserva, laddove ricorra il caso, i limiti previsti dall'art. 10, c.6, lett. c) del d.lgs. n. 460 del 1997;

L'Associazione ha sede c/o Sorelle Apostole della Consolata Via delle Bagnese, 20 - 50124 Firenze.

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con Delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 2 – Finalità

L'associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro anche indiretto, di finalità solidaristiche e di utilità sociale, e in particolare umanitarie e di solidarietà cristiana. È un'associazione apartitica e apolitica.

L'Associazione per lo svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci che, intendono impegnarsi sul tema dell'assistenza sociale, della solidarietà e della condivisione. L'Associazione è costituita da persone che volontariamente, e quindi

spontaneamente, a titolo personale e gratuito, salvo i casi previsti dalla legge, prestano la loro opera necessaria per le finalità dell'associazione della quale ne condividono lo spirito, desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Articolo 3 - Attività

L'Associazione intende perseguire nel rispetto delle norme statutarie e delle finalità di cui all'art. 2 le seguenti attività di carattere generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; in particolare assistenza domiciliare agli anziani, assistenza agli anziani ricoverati presso le strutture "assistite" o "protette" sia pubbliche che private;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale; in particolare: sostegno a distanza ai minori orfani di uno o entrambi i genitori o in stato di bisogno e di abbandono sia in Italia che all'estero; sostegno ad attività missionarie di assistenza sociale in favore dei più deboli e degli emarginati; assistenza in favore dei profughi, extra-comunitari, ex carcerati, portatori di handicap, minorati psichici; sostegno a Centri aiuto alla vita.
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

L'Associazione intende perseguire le finalità sociali di solidarietà e amore verso il prossimo, anche con la formazione al volontariato.

Articolo 4 - Soci

Sono soci Fondatori dell'Associazione coloro che risultano tali dal libro soci, vuoi per avere sottoscritto l'atto di costituzione, vuoi per avere promosso la

costituzione ed avere aderito all'associazione entro quindici giorni dalla data di costituzione, sono inoltre Soci coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (Ordinari).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di altri enti nei limiti di cui al comma 2 dell'art. 32 del Codice del Terzo settore, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'Istituzione interessata.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

Ogni socio ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, delle attività e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a sette e, se dovesse divenire inferiore, deve essere reintegrato entro un anno.

I soci sono tenuti al versamento di un contributo associativo annuale secondo la quota stabilita dall'Assemblea.

I soci hanno diritto di essere informati sulla vita e sulle iniziative più significative dell'ente ed hanno diritto di esaminare i libri sociali, chiedendone la disponibilità all'ufficio di Segreteria.

Articolo 5 - Ammissione e decadenza dei soci

L'ammissione a socio deve avvenire su domanda dell'interessato.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che può respingere la domanda, motivando la decisione nella delibera. Sia dell'ammissione, sia del rifiuto deve essere data comunicazione all'interessato, che ha diritto di chiedere il riesame della decisione al Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- per recesso volontario
- per decesso
- per esclusione dovuta:
 - a) a comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - b) alla persistente violazione degli obblighi statutari;
 - c) al mancato versamento del contributo.

Il provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo, relativo all'esclusione, deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria per la quale dovrà essere convocato il socio interessato. La decisione è inappellabile.

Articolo 6 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo

- Il Revisore dei Conti

Articolo 7 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea generale è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata dal Consiglio Direttivo in sessioni ordinarie e straordinarie.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

Articolo 8 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria dell'Associazione:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva il programma e dei progetti da realizzare
- esamina problemi ed eventuali proposte fatte dai soci richiedenti o dal Consiglio Direttivo.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

Per ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per l'Associazione.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato almeno quindici giorni prima della data stabilita ai Soci personalmente per iscritto, a mani, con lettera raccomandata, con fax o messaggio di posta elettronica, a condizione che sia consentito il riscontro della ricezione, e deve contenere l'ordine del giorno.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza, personale o per delega scritta, della metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo l'orario di prima convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci, presenti in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea Straordinaria, tanto in prima che in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo l'orario di prima convocazione, è validamente costituita e delibera con le maggioranze di cui al successivo art. 15.

Gli associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri associati, che non appartengano al Consiglio Direttivo, mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Associato potrà ricevere non più di 3 (tre) deleghe per ogni Assemblea.

Articolo 9 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, comunque da definirsi in numero dispari.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Tutti gli incarichi sociali s'intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente, un segretario e un tesoriere. Degli incarichi di Segretario e di Tesoriere può anche essere investito cumulativamente un solo componente del Consiglio Direttivo.

Le Deliberazioni verranno adottate a maggioranza; in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni o amici dell'Associazione con voto consultivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da riportare nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - I compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono i seguenti:

- Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- Preparare il programma e le iniziative previste dalle finalità dell'Associazione;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo di spese e di progetti da realizzare nel corso dell'anno, possibilmente entro il mese di Dicembre di ogni anno nonché il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile, successivo a quello dell'anno di competenza;
- Accogliere o respingere le domande dei nuovi soci, dandone comunicazione all'interessato, anche attraverso l'ufficio di Segreteria, e provvedendo all'annotazione sul Libro Soci;
- Deliberare in merito all'esclusione dei soci;
- Emettere provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci.

Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti e deve essere una Sorella (professa perpetua) della Congregazione Sorelle Apostole della Consolata aderente all'Associazione.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire accettazione di donazioni o di eredità, o il conseguimento di legati, in beni mobili ed immobili o prestazioni di servizi, a qualsiasi titolo da enti e da privati e rilasciandone ricevute liberatorie e quietanze;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 12 - Il Segretario e il Tesoriere

Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

L'ufficio di segreteria è a disposizione dei Soci per tutti i compiti di informazione e di assistenza che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 13 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti viene eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Al Revisore dei Conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione.

Esso deve redigere la propria relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e ai programmi di spesa predisposti dal Consiglio Direttivo.

Al superamento dei limiti di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore si applica la relativa disciplina.

Articolo 14 - L'Anno sociale e il Patrimonio e gli utili

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° Gennaio e terminano il 31 Dicembre di ogni anno.

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote sociali che formano il patrimonio dell'Associazione, dalle quote associative di gestione determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti, Associazioni e privati e da lasciti e donazioni.

Gli utili e gli avanzi di gestione sono obbligatoriamente destinati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 15 - Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea straordinaria da uno degli organi e da almeno un decimo dei Soci.

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci, convocata con specifico ordine del giorno.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 16 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. Lgs. 4 Dicembre 1997, n. 460, al D. Lgs 3 Luglio 2017, n.117 e alle loro eventuali variazioni in via transitoria, come specificato nell'art.1.

OGGETTO: Comunicazione estremi di registrazione atto

In merito alla richiesta di registrazione in procedura di emergenza del seguente atto:

<i>Tipologia Atto</i>	<i>Parti dell'atto</i>
Verbale assemblea	94144460485

si comunicano gli estremi di registrazione

<i>Data registrazione</i>	<i>Serie</i>	<i>Numero</i>
04/11/2020	3	11314

Si ricorda che al termine del periodo di emergenza, gli originali dell'atto dovranno essere consegnati in Ufficio, nei tempi e nei modi che saranno successivamente comunicati.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti